

Salvatore A. Melillo

La Cooperativa

e

il Socio-Lavoratore

dopo la riforma della Legge Biagi

<p><i>La Cooperativa : cos'è ?</i></p>	<p>La Cooperativa è una società di tipo mutualistico, il cui scopo consiste nell'assicurare ai soci beni di consumo o servizi (cooperative agricole) e lavoro (cooperative di produzione e lavoro) a condizioni migliori di quelle offerte dal mercato.</p>
<p><i>A differenza di altre realtà associative finalizzate allo svolgimento di un'attività economica e/o imprenditoriale, le cooperative oltre a non avere finalità lucrative e speculative, hanno alcune peculiarità che le caratterizzano?</i></p>	<p>I soci hanno uguale importanza ai fini delle decisioni prese in assemblea, principio di “una testa = un voto”. Il capitale sociale può variare in relazione all'ingresso o all'uscita dei soci, oppure in base alle deliberazioni di aumento della quota di partecipazione, senza necessità di modificare lo statuto della cooperativa. La ripartizione degli utili o dei ristorni in relazione all'attività e al lavoro svolto dai soci. La conservazione in seno al patrimonio sociale degli avanzi di gestione e la loro eventuale destinazione agli investimenti e allo sviluppo dell'attività d'impresa. Mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.</p>
<p>Quale rapporto possono instaurare con la Cooperativa i Soci-Lavoratori ?</p>	<p>Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.</p>
<p>Al Socio-Lavoratore si applica l'art.18 e la relativa legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) ?</p>	<p>Ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato si applica la legge 20 maggio 1970 n.300, con esclusione dell'art.18 ogni volta che venga a cessare, col rapporto di lavoro, anche quello associativo. L'esercizio dei diritti di cui al titolo III della legge 300/70 trova applicazione compatibilmente con lo stato di socio lavoratore, secondo quanto determinato da accordi collettivi tra associazioni nazionali del movimento cooperativo e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative.</p>
<p>Quali altre leggi si applicano ?</p>	<p>Si applicano tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e igiene del lavoro.</p>
<p>Ai Soci-Lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato quali leggi si applicano?</p>	<p>Agli altri socio lavoratori si applicano gli articoli 1, 8, 14 e 15 della legge 300/70, nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994 n.626, e successive modificazioni</p>

<p>Quale retribuzione spetta al Socio-Lavoratore ?</p>	<p>Le società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai CCNL di settore o dalla categoria affine.</p> <p>Cioè al socio lavoratore subordinato deve essere garantito oltre alla retribuzione non inferiore ai minimi contrattuali (paga base, contingenza, EDR), anche le altre norme del contratto che prevedano voci retributive fisse, ovvero il numero delle mensilità e gli scatti di anzianità, a fronte delle prestazioni orarie previste dagli stessi contratti di lavoro “orario contrattuale”.</p> <p>I socio lavoratori subordinati hanno diritto a tutti gli istituti normativi che la legge disciplina per la generalità dei lavoratori: ferie, malattia, maternità, infortunio, TFR, ecc.</p>
<p>Vi sono condizioni di miglior favore rispetto alle altre realtà associative ?</p>	<p>Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall’assemblea e possono essere erogati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A titolo di maggiorazione retributiva, da erogarsi secondo le modalità concordate in sede collettiva; • In sede di approvazione del bilancio di esercizio, a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi, mediante integrazioni delle retribuzioni o aumento gratuito del capitale sociale. (tali trattamenti nei rapporti di lavoro subordinato non costituiscono reddito da lavoro dipendente).
<p>E ai Soci-Lavoratori con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato quale compenso economico spetta ?</p>	<p>Per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.</p>
<p>E per i Contributi INPS ?</p>	<p>Dal 1 gennaio 2007 la retribuzione imponibile, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, sarà la retribuzione effettiva, da CCNL o contratto di settore</p>
<p>Cosa succede con l’esclusione del Socio-Lavoratore dalla Cooperativa ?</p>	<p>Il rapporto di lavoro è strumentale al vincolo di natura associativa, pertanto si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie e in conformità con gli artt. 2532 e 2533 cc. sia esso di natura subordinata, autonoma o di collaborazione.</p>

<p>Cosa è opportuno fare ? Quali consigli seguire ? A chi ci si può rivolgere ?</p>	<p>Le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario. Pertanto la competenza del giudice ordinario attrae gli aspetti del rapporto di lavoro in quanto diretta conseguenza dello scioglimento del vincolo associativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato pagamento delle quote o delle azioni, può aver luogo: per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico; per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società; per l'interdizione e l'inabilitazione del socio o per la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici; <p>l'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori o, se l'atto costitutivo lo prevede, dall'assemblea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. <p>Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.</p> <p>Pertanto, venendo a mancare il rapporto associativo, se il licenziamento non è prodotto da giusta causa o giustificato motivo, ed è stato comunicato in concomitanza con l'esclusione di cui all'art.2533 del c.c., oltre ad impugnare il licenziamento, <u>presso gli Uffici Vertenze della SINALV CISAL</u>, entro 60 giorni di calendario dalla data in cui è stato comunicato al lavoratore, <i>bisogna proporre inoltre, opposizione al tribunale contro la deliberazione di esclusione dalla cooperativa del socio, nel termine di 60 giorni di calendario dalla comunicazione.</i></p> <p>È poortuno presentarsi presso gli Uffici competenti sopra descritti entro 30 giorni !!!</p>
---	---